TRIBUNALE DI GENOVA

SECONDA SEZIONE PENALE

(Dott.ssa Bossi) – udienza 16.06.09

- sentita l'eccezione della Difesa in ordine all'acquisizione del referto medico, prodotto dal P.M., attestante la presenza di etanolo nel sangue dell'imputato;
- rilevato che il prelievo ematico, secondo quanto risulta dal verbale di contestazione del 3.03.2008, è stato effettuato su richiesta della Polizia Municipale (al fine di accertare lo stato di ebbrezza del XXX al momento della guida del veicolo) e senza il consenso dell'imputato, versando questi in stato di coma (cfr. certificato dell'Ospedale Galliera prodotto dalla Difesa);
- rilevato che, allo stato, non risulta che tale prelievo si stato effettuato, secondo i normali protocolli medici, anche per le terapie di pronto soccorso successive alle lesioni riportate dal XXX a seguito dell'incidente stradale;
- rilevato che, ai sensi del combinato disposto degli artt.354 e 349 comma 2bis c.p.p., il prelievo di materiale biologico, in caso di urgenza, richiede l'autorizzazione scritta, oppure orale (purché confermata poi per iscritto) del P.M.;
- rilevato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il prelievo ematico effettuato non nell'ambito di un protocollo medico ed in assenza di consenso del soggetto è inutilizzabile ai sensi dell'art.191 c.p.p. per violazione del principio che tutela l'inviolabilità della persona (cfr. da ultimo Cass. Sez. 4 del 28.01.2009 n.9094, Gianatti A., secondo cui "solo il prelievo ematico effettuato, in assenza di consenso, non nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso e dunque non necessario ai fini sanitari è inutilizzabile ex art.191 c.p.p."; nello stesso senso Cass. 21.09.2007, Saltari);

P.Q.M.

In accoglimento dell'eccezione della Difesa, non ammette la produzione del certificato medico richiesto dal P.M.